SCHEMA DI CONTRATTO

Rep. N° _____

Reg. _____ del ____/____/_____

Iniziativa AID 013354/01/0 denominata

"Sostegno all'ospedale pediatrico dell'Oblast di Odessa tramite il contributo dell'Agenzia Industrie Difesa – Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare"

CONTRATTO DI APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI TECNOLOGIE SANITARIE E MATERIALI DI CONSUMO, COMPRENSIVI DI INSTALLAZIONE, MESSA IN FUNZIONE, MANUTENZIONE E FORMAZIONE TECNICO-PRATICA DEL PERSONALE IN FAVORE DELL'OSPEDALE PEDIATRICO DELL'OBLAST DI ODESSA – Lotto ___ relativo a _____ - Codice CIG _____

tra i sottoscritti:

_____, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto dello **Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare** (per brevità, di seguito, "SCFM"), Codice Fiscale e P.IVA 07281771001, che rappresenta nella sua qualità di _____, di seguito nel presente atto denominata semplicemente "**Committente"** o **"stazione appaltante**";

- da una parte -

e

_____, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto di ____, con sede in _____, C.F e P.IVA _____, che rappresenta nella sua qualità di legale rappresentante, di seguito nel presente atto denominata semplicemente "**Contraente o Appaltatore**";

[in caso di RTI, indicare i dati di tutti i componenti e i riferimenti dell'atto costitutivo]

- dall'altra parte -

PREMESSO CHE

1. il Direttore dello SCFM, con decisione a contrarre n. ___ del ____ ha indetto la procedura aperta per la "*fornitura di tecnologie sanitarie e materiali di consumo, comprensivi di installazione, messa in funzione, manutenzione e formazione tecnico-pratica del personale in favore dell'ospedale pediatrico dell'Oblast di Odessa (Ucraina)*" suddivisa in 4 Lotti;

2. l'importo **posto a base di gara**, per il Lotto n. ___ e per la durata potenziale di 12 mesi del Contratto, stimato "*a corpo*", è pari ad € ____ (euro ____), I.V.A. inclusa se dovuta;
3. a seguito della procedura di gara, il Lotto n. ____ veniva definitivamente aggiudicato alla Contraente in data ____ prot. n. ____, in virtù del prezzo offerto di € _____, I.V.A. inclusa se dovuta;
4. la Contraente ha costituito una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 d.lgs. n. 36/2023 e del presente Contratto di Appalto (***cfr.* Allegato A**);
5. *(eventuale)* la Contraente ha partecipato alla gara tramite il ricorso all'istituto dell'avvalimento, come da relativo Contratto che si allega al presente atto ***(cfr.* Allegato ___)**;
6. sono state effettuate le verifiche di legge propedeutiche e necessarie per la sottoscrizione del presente Contratto di Appalto.

TUTTO CIÒ PREMESSO

detti comparenti, nelle loro suddette qualità, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, ritenendola parte integrale e sostanziale del presente Contratto, convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. Le prestazioni oggetto del presente appalto sono regolate in via gradata:

a) dal Capitolato Speciale di Appalto tecnico, dalle clausole del presente Contratto, dall'offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara, dalle dichiarazioni e documentazione presentate dall'Appaltatore in sede di gara e da ogni altro documento allegato e/o richiamato in quelli precedenti. In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nei documenti sopra elencati, la prevalenza è accordata alla disposizione di maggior favore per la Committente ovvero, in subordine, ove non vi sia una disposizione di maggior favore per la Committente, la prevalenza verrà attribuita in base all'ordine nel quale i documenti stessi sono elencati alla lett. a) del presente articolo, salva diversa previsione contrattuale;
b) dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e, comunque, dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
c) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni delle fonti sopra richiamate.

2. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi, migliorative per la Contraente, quest'ultima rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

3. La Contraente è tenuta all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle che potranno essere emanate in corso di Contratto.

Art. 2 - Oggetto dell'appalto e luogo di esecuzione

1. Oggetto del presente appalto è l'affidamento alla Contraente, che accetta, del Lotto n. ____, relativo a _____, della procedura indetta per la "*fornitura di tecnologie sanitarie e materiali di consumo, comprensivi di installazione, messa in funzione, manutenzione e formazione tecnico-pratica del personale*" in favore dell'ospedale pediatrico dell'Oblast di Odessa.
2. Le prestazioni oggetto di appalto sono meglio descritte nel Capitolato Speciale di Appalto tecnico e nella ulteriore documentazione tecnica ad esso allegata e ivi richiamata, cui si fa, quindi, rinvio.
3. Le prestazioni dovranno svolgersi secondo le modalità descritte nel Capitolato Speciale di Appalto tecnico.
4. Le tecnologie sanitarie e i materiali di consumo (di seguito, i "**Prodotti**") dovranno essere consegnati all'ospedale pediatrico dell'Oblast di Odessa, sito in (65000) Odessa, 3 Vitaliya Nesterenka Street, Peresyp District, Odessa, Oblast di Odessa, Ucraina. Nella stessa sede dovranno essere erogati i servizi accessori di installazione, collaudo, formazione del personale sanitario, gestione sostenibile dei consumabili e manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature fornite.

Art. 3 - Importo e durata del Contratto

1. L'importo del presente Contratto, stimato "*a corpo",* per la durata potenziale di 12 mesi, è pari ad € ____ (euro ____) I.V.A. inclusa se dovuta ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto – d.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii. Eventuali imposte indirette locali resteranno a carico del Fornitore e si intendono incluse nel prezzo offerto.
2. La durata dell'Appalto è di n. 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente Contratto ad opera di entrambe le parti. Il Contratto esaurirà comunque i suoi diretti effetti giuridici allo spirare dei 12 mesi, senza che sia necessaria alcuna comunicazione da parte della stazione appaltante.
3. La Committente, al ricorrere delle condizioni e dei presupposti di cui all'art. 17, commi 8 e 9 d.lgs. n. 36/2023, si riserva di dare avvio all'esecuzione dell'appalto in via d'urgenza.
4. L'importo offerto dalla Contraente si intende, tra l'altro, comprensivo di: spese generali, utili di impresa, trasporto e scarico a terra, nonché di ogni eventuale altro onere derivante dall'esecuzione della fornitura e delle prestazioni accessorie. Nel prezzo si intendono compensati anche gli oneri e i costi derivanti sia dalla necessaria adozione di misure eccezionali o impreviste per l'esecuzione del Contratto, sia dalla gestione amministrativa dell'appalto.

Art. 4 - Domicilio e rappresentanza della Contraente

1. La Contraente ha eletto domicilio presso _____.
2. La Contraente ha comunicato i riferimenti e recapiti dei propri referenti del Contratto che di seguito si riportano _____.

Art. 5 - Direttore dell'Esecuzione e riferimenti

1. Il Direttore dell'Esecuzione del presente Contratto è il Ten. Col. Mario Ciccotti.

2. Ogni comunicazione relativa al presente Contratto dovrà avere forma scritta ed essere inviata, a seconda della questione oggetto della comunicazione, al RUP, al Direttore dell'Esecuzione e/o a persona delegata, anche a mezzo PEC, fax o mail, purché con ricevuta di conferma.
3. Le comunicazioni che riguardino, direttamente o indirettamente, l'ospedale pediatrico dell'Oblast di Odessa (Ucraina) dovranno essere effettuate anche a quest'ultimo, ai riferimenti indicati all'art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto tecnico.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Art. 6 - Modalità di esecuzione del Contratto

1. Per quanto riguarda la fase di esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto si rimanda integralmente al Capitolato Speciale di Appalto tecnico.
2. La Contraente garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, negli atti e documenti in esso richiamati.
3. In ogni caso, la Contraente si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del presente atto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni anzidette, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del contratto, restano ad esclusivo carico della Contraente, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.
4. La Contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Art. 7 - Condizioni di consegna

1. La Contraente consegnerà i Prodotti presso l'ospedale pediatrico dell'Oblast di Odessa, sito in (65000) Odessa, 3 Vitaliya Nesterenka Street, Peresyp District, Odessa, Oblast di Odessa, Ucraina.
2. La fornitura dei Prodotti si intende a "reso sdoganato" (Delivered Duty Paid – Incoterms 2020) e, dunque, saranno a carico della Contraente le spese per il trasporto, per lo sdoganamento all'esportazione e per lo sdoganamento all'importazione dei Prodotti.
3. I Prodotti consegnati devono essere esclusivamente quelli aggiudicati in sede di gara. Qualsiasi variazione di prodotto deve essere preventivamente autorizzata dalla Committente. La consegna, senza autorizzazione, di un prodotto diverso ed in sostituzione di quello aggiudicato in gara equivale a mancata consegna.
4. In caso di indisponibilità temporanea, la Contraente si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante la sopravvenuta indisponibilità, fornendo informazioni sulla denominazione del prodotto, il periodo di indisponibilità, ove noto o prevedibile, nonché la causa dell'indisponibilità. La Committente si riserva comunque, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di acquistare sul libero mercato - addebitando l'eventuale maggior spesa sostenuta alla Contraente – eventuali prodotti analoghi anche ricorrendo ad altri enti, per evitare l'interruzione della fornitura e riservandosi comunque di addebitare alla Contraente il maggior danno sostenuto.

Art. 8 - Condizioni di fornitura

1. Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Speciale di Appalto tecnico e nella documentazione presentata in gara dall'Appaltatore.

2. La fornitura delle apparecchiature e dei materiali di consumo si intende accettata solo a seguito dell'esito positivo delle verifiche di conformità. Tutti gli oneri e le spese relativi a prove, verifiche e collaudi, inclusi quelli necessari per accertare la rispondenza alle norme di sicurezza e di settore, sono a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore.

3. I Prodotti che risultassero non conformi alla qualità, tipo, specie, ed a tutte le caratteristiche previste dal Capitolato Speciale di Appalto tecnico e, in generale, nella documentazione di gara, ovvero che presentassero un confezionamento diverso da quello prescritto, difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni negli imballaggi, potranno essere respinti immediatamente dalla stazione appaltante.
Nel caso di respingimento immediato, la Contraente deve provvedere alla sostituzione, entro quindici giorni solari, senza alcun aggravio di spesa. Decorso il suddetto termine la consegna sarà considerata "mancata consegna" ai sensi dell'art. 7 comma 3.

4. I Prodotti non accettati restano a disposizione della Contraente che deve provvedere a ritirarli, a sue spese, entro e non oltre quindici giorni solari dalla comunicazione di non accettazione. È a carico della Contraente ogni danno relativo al deterioramento dei Prodotti non ritirati.

5. Qualora la non conformità non sia immediatamente percettibile (c.d. vizio occulto) ed emerga soltanto in fase di installazione o durante le verifiche tecniche, la stazione appaltante potrà ordinare per iscritto all'Appaltatore, entro un termine congruo non superiore a quindici giorni dalla scoperta del vizio:

a) la rimozione tempestiva dal luogo di destinazione di qualsiasi Prodotto non conforme alle specifiche tecniche del Capitolato Speciale di Appalto tecnico, alle norme di settore o alle promesse contrattuali, con contestuale sostituzione con beni idonei e conformi;

b) la rimozione e la corretta nuova installazione di qualsiasi attrezzatura che risulti installata in modo non conforme a regola d'arte o alle specifiche contrattuali, a prescindere dall'avvenuto superamento di eventuali test intermedi o verifiche parziali.

6. La Contraente deve provvedere alla sostituzione o alla re-installazione entro quindici giorni solari dall'ordine della stazione appaltante, senza alcun aggravio di spesa. In caso di persistente inerzia o mancata ottemperanza agli ordini impartiti, la stazione appaltante, previa diffida ad adempiere, avrà la facoltà di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore, affidando a terzi la sostituzione o la riparazione.

Art. 9 - Modalità di esecuzione dei servizi accessori

1. L'Appaltatore provvede all'installazione e alla messa in funzione (collaudo) delle tecnologie sanitarie fornite, assicurandosi che tutte le funzionalità e modalità operative siano perfettamente funzionanti. In caso di malfunzionamenti o guasti durante la fase di installazione, l'Appaltatore deve riparare e sostituire le parti difettose, ripristinando la piena operatività delle attrezzature fornite.

2. A seguito dell'installazione, l'Appaltatore provvede a formare il personale sanitario sul funzionamento delle tecnologie fornite attraverso piani didattici elaborati *ad hoc* secondo quanto previsto Capitolato Speciale di Appalto tecnico.
3. L'Appaltatore provvede a favorire la gestione sostenibile dei materiali di consumo secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del Capitolato Speciale di Appalto tecnico.

Art. 10 - Verifica di conformità

1. Al termine delle prestazioni, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, verificata la conformità e la regolarità delle prestazioni eseguite rispetto alle indicazioni contrattuali, rilascia apposito certificato di verifica di conformità. La verifica può consistere anche nella presa d'atto della regolarità delle prestazioni effettuate come risultanti dalle verifiche effettuate in corso di esecuzione. Altrimenti, la verifica avviene in contraddittorio con l'Appaltatore.
2. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso alla Contraente che lo firma per accettazione entro 20 (venti) giorni e lo trasmette alla Committente. La mancata trasmissione nel termine indicato corrisponde ad accettazione. All'esito positivo della verifica di conformità il Responsabile Unico del Progetto rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore.

Art. 11 - Obblighi e responsabilità della Contraente

1. L'Appaltatore deve eseguire il Contratto con la dovuta cura e diligenza, compresi, la consegna in loco, il collaudo e la messa in servizio delle attrezzature, nonché l'esecuzione di qualsiasi altra prestazione, compresa la riparazione/sostituzione di eventuali attrezzature difettose. L'Appaltatore deve inoltre fornire tutte le attrezzature, la supervisione, la manodopera e le strutture necessarie per l'esecuzione del Contratto.
2. Sono a carico della Contraente e si intendono compresi e compensati con il corrispettivo contrattuale tutti gli oneri ed obblighi previsti dalle norme di legge, dal Capitolato Speciale di Appalto tecnico, oltre che dal presente Contratto.
3. Sarà obbligo della Contraente adottare a sua cura e spese, nell'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto, i provvedimenti e le cautele necessarie sia per garantire l'incolumità del personale addetto e dei terzi e sia per evitare qualsiasi danno a beni pubblici o privati.

Art. 12 - Obblighi di garanzia

1. L'Appaltatore garantisce che le apparecchiature fornite sono di nuova fabbricazione, mai utilizzate per scopi commerciali o dimostrativi e corrispondenti all'ultima versione tecnologicamente avanzata disponibile sul mercato alla data della consegna. I Prodotti devono incorporare i più recenti miglioramenti in termini di progettazione, materiali e software. L'Appaltatore garantisce altresì l'assenza di vizi o difformità derivanti da errori di progettazione, difetti dei materiali o di fabbricazione.
2. L'Appaltatore risponde del perfetto funzionamento delle apparecchiature per tutta la durata del periodo di garanzia. Egli si impegna a eliminare qualsiasi vizio, difetto o malfunzionamento,

provvedendo alla riparazione o alla sostituzione integrale delle parti difettose, a proprie spese e cura. Gli interventi dovranno essere eseguiti entro i tempi di risposta e di ripristino definiti all'art. 22 del Capitolato Speciale di Appalto tecnico.

3. Qualora l'Appaltatore non provveda al ripristino della funzionalità dei beni entro i termini assegnati o stabiliti, la stazione appaltante, previa diffida, potrà alternativamente:

a) procedere direttamente o tramite terzi alle necessarie riparazioni o sostituzioni. Tutti i costi sostenuti saranno addebitati all'Appaltatore, con facoltà della Stazione Appaltante di compensare tali oneri con i crediti residui dell'Appaltatore o, in subordine, escutendo la garanzia definitiva;

b) dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., per grave inadempimento, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.

4. Il periodo di garanzia è stabilito in 12 mesi e decorre dalla data di sottoscrizione del certificato di verifica di conformità con esito positivo.

Art. 13 - Modalità di fatturazione e pagamenti

Per quanto riguarda le modalità di fatturazione e pagamenti si rimanda integralmente all'art. 17 del Capitolato Speciale di Appalto tecnico.

Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto le parti si impegnano a rispettare gli obblighi di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

2. In applicazione dell'art. 3 della citata legge n. 136/2010 la Contraente deve quindi comunicare alla Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; inoltre, in tutti i pagamenti da effettuarsi con gli strumenti indicati dalla citata legge dovrà essere riportato il seguente Codice CIG _____

3. Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti deve essere previsto a pena di nullità un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

4. Fatta salva ogni diversa previsione contrattuale e/o della normativa applicabile, la Committente, mediante dichiarazione unilaterale da eseguirsi a mezzo PEC o con lettera A/R ha diritto di risolvere il Contratto e di procedere all'esecuzione d'ufficio del medesimo qualora le transazioni non siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., nel rispetto dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

Art. 15 - Sospensioni e proroghe

1. La Contraente, qualora per fatti e circostanze oggettivi, imprevisti ed imprevedibili e comunque non imputabili a sé, non sia in grado di adempiere nei termini e alle condizioni previsti dal presente Contratto può presentare, per iscritto, motivata istanza di proroga al Direttore dell'Esecuzione entro 24 ore dal verificarsi del/della fatto/circostanza.

La Committente, valutata l'istanza, può concedere una proroga del termine ultimo per eseguire la prestazione, nella misura ritenuta più congrua.

2. Qualora eventi di forza maggiore o fatti imprevisti ed imprevedibili, o ragioni di pubblico interesse o necessità impediscano in via temporanea l'esecuzione delle prestazioni, il Direttore dell'Esecuzione ne ordina la sospensione, anche su istanza motivata presentata, per iscritto, dall'Appaltatore entro 24 ore dal verificarsi dall'evento. In tal caso, l'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso aggiuntivo o indennizzo per i maggiori oneri derivanti dalla sospensione.

3. La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno determinato l'interruzione dell'esecuzione del Contratto. In ogni caso, qualora la sospensione permanga per un periodo di tempo superiore a 90 giorni, la Committente può risolvere il Contratto. In tal caso, alla Contraente spetta esclusivamente il pagamento delle prestazioni già eseguite.

4. Le attività riprendono con ordine del Direttore dell'Esecuzione. Qualora la Contraente ritenga cessate le cause di sospensione, diffida, con istanza scritta rivolta al Direttore dell'Esecuzione, la Committente a far riprendere le prestazioni.

5. Alla presenza della Contraente, il Direttore dell'Esecuzione redige apposito verbale di sospensione, nel quale indica i motivi della sospensione stessa, le prestazioni già eseguite, quelle che sono sospese e le cautele da adottare affinché la ripresa delle attività possa avvenire senza eccessivi oneri per la Committente. Apposito verbale viene redatto anche in occasione della ripresa delle attività.

6. La sospensione, salvo il caso in cui la stessa sia dovuta a cause imputabili all'Appaltatore, comporta il differimento del termine fissato nel Contratto per l'ultimazione di esecuzione delle prestazioni.

Art. 16 - Penali

1. Fatto salvo tutto quanto previsto all'art. 18 del Capitolato Speciale di Appalto tecnico, la stazione appaltante ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritenga opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia del presente contratto, per assicurare che da parte della Contraente siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.

2. Qualora l'Appaltatore, durante la fase di esecuzione, non rispetti i termini e le condizioni del presente Contratto, la stazione appaltante contesta per iscritto l'inadempienza, fornendo, ove possibile, le istruzioni necessarie per l'adempimento e concedendo un termine ragionevole per la presentazione di controdeduzioni.

Se le controdeduzioni non sono accettate dalla stazione appaltante, l'Appaltatore è tenuto ad ottemperare alle istruzioni impartite e, in caso di mancata ottemperanza entro il termine specificato, si applicherà una penale pari allo 0,5‰ (cinque per mille) del valore netto del contratto per ogni giorno di ritardo.

3. Se l'importo totale delle penali raggiunge il 10% del valore netto del Contratto, o se in qualsiasi fase dell'esecuzione, la condotta dell'Appaltatore provoca un danno significativo alla stazione appaltante, quest'ultima può risolvere il Contratto per grave inadempimento dell'Appaltatore e si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni.

4. Le penali sono gestite, alternativamente:

a) attraverso l'incameramento di corrispondente importo detratto dalla garanzia definitiva, che deve essere prontamente reintegrata dalla Contraente;
b) attraverso decurtazione del corrispondente importo dal corrispettivo dovuto per le prestazioni eseguite.

Art. 17 - Garanzia di esecuzione

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente Contratto o previsti negli atti da questo richiamato, la Contraente ha prestato apposita garanzia definitiva del 10% del valore del presente Contratto, ai sensi dell'art. 117 d.lgs. n. 36/2023, mediante _____ (***cfr.* Allegato A**).
2. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata dalla Committente all'ultimazione delle prestazioni.

Art. 18 - Subappalto

1. Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023. Ai fini del subappalto, la Contraente, all'atto dell'offerta, ha indicato le parti delle prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, che sono di seguito riportate _____.
2. La Committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, ad esclusione dei casi previsti all'art. 119, comma 11 del Codice. In ogni caso, il pagamento diretto può avvenire solo previa apposita richiesta scritta pervenuta alla Committente via PEC prima del relativo pagamento. Di conseguenza, in caso di mancata richiesta, il pagamento effettuato alla Contraente anche in relazione alle prestazioni del subappaltatore ha comunque effetto pienamente liberatorio per la Committente nei confronti del subappaltatore, rispetto al quale rimarrà obbligata esclusivamente la Contraente stessa, che con la firma del presente Contratto manleva espressamente la Committente da qualsiasi pretesa dei subappaltatori.
3. Ad esclusione di quanto previsto nel primo periodo del precedente comma, la Contraente è tenuta a fornire alla Committente, entro 20 giorni dal pagamento effettuato nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative al pagamento dei subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia.
4. Qualora la Contraente motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall'esecutore sia accertato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, la stazione appaltante sospende i pagamenti in favore dell'Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.
5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del Contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi (compresa la cassa edile). Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di

liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dell'affidatario o del subappaltatore o del cottimista, il Responsabile Unico del Progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro 15 giorni dalla ricezione della diffida. Ove la fondatezza della richiesta non venga contestata entro il termine assegnato per il pagamento, la stazione appaltante paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del Contratto ovvero al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto. Ai fini del presente comma, la Contraente è tenuta a trasmettere alla Committente tutta la documentazione utile e necessaria per le relative verifiche.

7. La risoluzione del Contratto di subappalto comporta per l'Appaltatore, ove qualificato per l'esecuzione delle attività oggetto di subappalto, l'assunzione diretta delle relative attività senza alcun onere aggiuntivo per la Committente. In tale caso, l'Appaltatore non ha diritto ad alcuna pretesa di indennizzo, risarcimento o spostamento dei termini contrattuali.

Art. 19 - Cessione del credito e/o del contratto

1. È esclusa qualunque cessione in tutto o in parte del Contratto.

2. L'eventuale cessione ad altri soggetti del credito vantato da parte della Contraente nei confronti della Committente sarà disciplinata dall'art. 120, comma 12, del d.lgs. n. 36/2023 nonché dall'art. 6 dell'All. II.14 al medesimo d.lgs. n. 36/2023.

Art. 20 - Revisione dei prezzi

1. Nei prezzi offerti sono compresi e compensati tutti gli oneri derivanti dalle norme e prescrizioni contenute e richiamate nel Capitolato Speciale di Appalto tecnico e relativi allegati.

La Contraente riconosce espressamente che tali corrispettivi sono remunerativi.

I corrispettivi sono fissi ed immutabili per tutta la durata del Contratto.

2. È escluso ogni meccanismo di revisione o adeguamento del corrispettivo contrattuale, attesa la natura istantanea della prestazione principale (fornitura di apparecchiatura medica), secondo quanto prescritto dall'art. 1, comma 3 dell'Allegato II.2-*bis* al Codice.

Art. 21 - Risoluzione

1. Fatto salvo tutto quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto tecnico, nonché, a prescindere dalle cause generali di risoluzione del contratto, la Committente potrà risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi alla Contraente con le modalità previste dalla vigente normativa, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.

2. In caso di inadempimento della Contraente, anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a venti giorni lavorativi, che verrà assegnato dalla Committente, mediante comunicazione effettuata con le modalità previste dalla

vigente normativa, la stessa ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto, di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Contraente per il risarcimento del danno.

3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 122 del Codice, la Committente può risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi alla Contraente nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili alla Contraente, comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'art. 122 del Codice;

b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;

c) azioni giudiziarie per violazioni dei diritti di brevetto, autore e, in genere, privativa altrui, intentate contro la Committente.

4. In tutti i casi di risoluzione del contratto, la Committente ha diritto di escutere la garanzia prestata per l'intero importo della stessa. Ove non sia possibile, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata alla Contraente con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto della Committente al risarcimento dell'ulteriore danno.

Art. 22 - Condizione Risolutiva

Il presente Contratto è risolutivamente condizionato all'eventuale emanazione di un provvedimento giurisdizionale definitivo che, a seguito di impugnazione della procedura di gara per la selezione del Contraente, dichiari l'illegittimità dell'aggiudicazione alla Contraente medesima.

In tal caso il rapporto sarà sciolto all'esito dell'avvio dell'esecuzione delle prestazioni da parte del nuovo aggiudicatario e la Contraente non avrà diritto di pretendere alcunché anche per indennizzi e danni, al di fuori di quanto gli spetti per le prestazioni rese fino a quel momento.

Art. 23 - Recesso dal Contratto

1. La Committente può recedere dal Contratto in qualunque momento.

2. In tal caso, nulla è dovuto all'Appaltatore, se non il pagamento delle prestazioni eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi e delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto all'art. 11 dell'allegato II.14 al Codice.

3. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla Stazione Appaltante mediante una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni.

Art. 24 - Diritto di *audit*

La Contraente autorizza sin d'ora la Committente ad esercitare il diritto di audit ovvero acconsente a qualunque soggetto purché incaricato e/o a ciò delegato dallo stesso a recarsi presso la sede territorialmente competente della Contraente per visionare la documentazione e per accertare la conformità delle prestazioni e/o dell'organizzazione societaria ai requisiti contrattuali e/o alla normativa di settore, ivi inclusa alla normativa in tema di contrasto alla corruzione.

Art. 25 - Trasparenza e amministrazione aperta

1. La Contraente, con la sottoscrizione del contratto e del Patto di integrità, già sottoscritto in fase di presentazione dell'offerta, che costituisce parte integrante del presente documento:

- si impegna a rispettare, ove compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. n. 62/2013;
- riconosce che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la stipula del contratto;
- riconosce di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la stipula del contratto;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risulti conforme al vero quanto indicato ai precedenti punti, ovvero la Contraente non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del contratto, lo stesso si intende risolto di diritto *inter partes,* ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 2, comma 3 d.P.R. n. 62/2013, per fatto e colpa della Contraente, che è conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 - Obblighi della Contraente verso il personale dipendente

1. Nell'esecuzione dell'appalto in oggetto, la Contraente si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme in materia di protezione dell'impiego e condizioni di lavoro applicabili nel corso dell'esecuzione del relativo Contratto.

Art. 27 - Antimafia

1. Ai sensi del d.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., l'Appaltatore prende atto che l'esecuzione delle prestazioni è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di durata dell'Appalto.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di verificare, per tutta la durata del contratto, la permanenza dei requisiti contemplati dalle disposizioni antimafia per l'affidamento delle prestazioni previste dal Contratto stesso.

2. L'Appaltatore rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo prende atto che, ove nel corso del contratto fossero emanati provvedimenti interdittivi previsti dalla disciplina antimafia, il Contratto si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 28 - Controversie

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti non sospenderà l'esecuzione delle obbligazioni comunque assunte dalla Contraente con il presente Contratto.

2. Le parti si impegnano ad esprimere, con la migliore volontà, ogni tentativo di amichevole composizione.
3. Fermo quanto stabilito dalla disciplina vigente in tema di contratti pubblici, eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità, esistenza del Contratto o, comunque, a questo connesse e, più in generale, tutte le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del Contratto possono essere risolte in via transattiva nel rispetto delle norme del Codice Civile. L'accordo transattivo è redatto in forma scritta a pena di nullità. Si applica l'art. 212 del Codice.
4. Il foro competente per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica, che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente atto, sia in corso d'opera che al termine delle attività, con l'esclusione della competenza arbitrale, sarà il foro di Firenze.
5. È escluso il ricorso all'arbitrato.
6. Le parti convengono che l'oggetto del presente contratto sia regolato dalle norme dell'Ordinamento giuridico italiano.

Art. 29 - Spese del Contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente Contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico della Contraente.
2. Sono altresì a carico della Contraente tutte le spese di bollo relative al Contratto e alla sua gestione.

Art. 30 - Trattamento dei dati

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR"), la Contraente dichiara di essere informata che i dati personali che la riguardano sono suscettibili di trattamento da parte della Committente e di aver preso visione dell'informativa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR") presente sul sito del Ministero della Difesa al seguente link https://www.difesa.it/privacy-policy/29308.html e di prestare il consenso al trattamento dei dati personali necessari per le finalità del Contratto.
2. Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente al rispetto delle clausole contrattuali, della legislazione fiscale e degli obblighi di legge relativi all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto.
3. La Committente garantisce che i dati personali saranno tratti per le finalità suindicate, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e con tutela della riservatezza e dei diritti della Contraente.

Art. 31 - Riservatezza

1. La Contraente ha l'obbligo di non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione del Contratto, i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano attraverso le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza; di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di

utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di segretezza è assoluto e vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.
3. La Contraente è responsabile nei confronti della Committente dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e subcontraenti, nonché degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, la Contraente è tenuta a risarcire alla Committente tutti i danni che ad esso dovessero derivare.
5. È fatto divieto alla Contraente di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle prestazioni che l'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiuto, senza prima avere ottenuto il benestare scritto della Committente.

Art. 32 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti, che dichiarano di avere piena conoscenza di tutte le clausole del presente atto.
2. Qualunque modifica al presente atto deve essere apportata e provata esclusivamente mediante atto scritto. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente atto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso. Con il presente atto si intendono disciplinati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; esso, pertanto, non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti da manifestare per iscritto.

Composto da fogli n. ___ (_____).
Letto, confermato e sottoscritto

Firenze, lì data della sottoscrizione digitale _____, lì data della sottoscrizione digitale

STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE — LA CONTRAENTE

_____ _____

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., si approvano specificamente per iscritto le clausole di cui ai punti: 3. Importo e durata del contratto – 6. Modalità di esecuzione del Contratto – 7. Condizioni di consegna – 8. Condizioni di fornitura – 9. Modalità di esecuzione dei servizi accessori – 11. Obblighi e responsabilità della Contraente – 12. Obblighi di garanzia – 13. Modalità di fatturazione e pagamenti

– 15. Sospensione e proroghe – 16. Penali – 18. Subappalto – 20. Revisione dei prezzi – 21. Risoluzione – 22. Condizione Risolutiva – 23. Recesso dal Contratto – 24. Diritto di *audit* – 28. Controversie – 29. Spese del Contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale – 30. Trattamento dei dati – 31. Riservatezza.

Letto, confermato e sottoscritto. _____, lì data della sottoscrizione digitale

LA CONTRAENTE

_____

Firmato Digitalmente da/Signed by:
FABIO BETTIO
In Data/On Date:
giovedì 22 maggio 2026 14:46:57